

Roma, 12/11/2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Premi INAIL. Versamento IV rata 2014


Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, il **prossimo 17 novembre 2014** (il 16 novembre cade di domenica) scade l'ultimo giorno utile per il versamento della **IV e ultima rata** del premio di autoliquidazione 2013/2014.*

*Le ricordiamo sin da ora che nell'ultimo appuntamento bisogna versare il **25%** del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il **coefficiente 0,01048548**.*

Premessa

A breve scade il termine per il versamento della IV rata del premio INAIL. Infatti, **entro il prossimo 17 novembre 2014** le aziende che hanno optato per il pagamento rateale dovranno versare l'ultima tranche del premio INAIL.



La Legge di Stabilità 2014

La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all'art. 1, c. 128 ha stabilito che:

- ✓ "Con effetto dal 1° gennaio 2014, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a **1.000 milioni di euro** per l'anno 2014, **1.100 milioni di euro** per l'anno 2015 e **1.200 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2016".

LA RIDUZIONE

Con la Determina del Presidente dell'INAIL n. 67 dell'11 marzo 2014 vengono rese note le modalità applicative della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

In particolare, è stato stabilito che la misura della riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo **pari a 1.000 milioni di euro**, per l'anno 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, è pari al **14,17%**.

**Riduzione premi INAIL
2014**

La riduzione dei premi INAIL, per quest'anno, è pari al **14,17%**, nel limite complessivo di 1.000 milioni di euro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La suddetta riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi previsti dal Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: premi dovuti per la Gestione Industria, ivi compresa l'assicurazione per i marittimi e contributi dovuti per la Gestione Agricoltura.

OSSERVA - La riduzione si applica altresì ai premi relativi all'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (L. n. 93/1958).

Sono invece **esclusi** dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni:

- ✓ articolo 8 della Legge 3 dicembre 1999, n. 493;
- ✓ articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
- ✓ Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ✓ articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni.

I datori di lavoro interessati

Le ricordiamo che i soggetti obbligati all'assicurazione INAIL sono i datori di lavoro che, nell'esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita.

NOTA BENE - Sono espressamente **inclusi** tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all'impresa familiare e gli associati in partecipazione che

svolgono attività manuale.

Modalità di pagamento

È nostra cura informarLa che la rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 17 novembre, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la "**SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**".

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI									
INAIL	codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causa b	importi a debito versati	importi a credito compensati		
								✓ SALDO (I-L)	
TOTALE I									
codice ente	codice sede	causale contribito	codice posizione	da mm/aaaa	periodo di riferimento: a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati		
TOTALE M								✓ SALDO (M-N)	
FIRMA						SALDO FINALE			
						EURO +			
ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)									
DATA			CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno		<input type="checkbox"/> bancaria/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale		
giorno	mes	anno	AZIENDA	CAB/SPO/TELEO	n. ro				
					tratto / emesso su		cod. ABI	CAB	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In particolare, nell'area:

- ✓ **codice sede:** va indicato il codice identificativo della sede INAIL competente per territorio. Esso è composto sempre da cinque numeri ed è reperibile sul sito dell'Istituto assicuratore (www.inail.it);
- ✓ **posizione assicurativa:** va indicato sempre il Codice ditta:
 - **C.C:** indicare il codice di controllo;
- ✓ **numero di riferimento:** occorre distinguere tra il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e il pagamento dei Contributi Associativi:
 - **premio di autoliquidazione INAIL:** va riportato il numero "902012", che individua la richiesta di pagamento dell'autoliquidazione 2012/2013;

- **contributi Associativi:** va riportato il numero di richiesta di pagamento del contributo associativo indicato nella colonna "CODICE PER F24" del modulo per la comunicazione delle basi di calcolo del premio, sezione Contributi Associativi;
 - ✓ **causale:** va indicato "P";
 - ✓ **importi a debito versati:**
 - **premio INAIL:** va indicato l'importo del premio da versare;
 - **contributi associativi:** va indicato l'importo da pagare utilizzando un rigo diverso per ciascun codice identificativo del contributo, che è dato dalla somma algebrica del contributo dovuto per regolazione al netto dell'importo indicato nel campo "Anticipo calcolato dall'INAIL" della sezione contributi associativi delle basi di calcolo;

 - ✓ **importi a credito compensati:**
 - **premio di autoliquidazione INAIL a credito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del premio di autoliquidazione da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
 - **prima riga:** indicare il numero di richiesta del premio di autoliquidazione da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
 - **riga successiva:** indicare il numero di richiesta dell'importo a debito e il relativo importo nel campo "importi a debito versati";
 - ✓ **premio di autoliquidazione INAIL a debito del datore di lavoro:** va indicato l'importo del credito da compensare. Compilare due o più righe della sezione INAIL del modello F24:
 - **prima riga:** indicare il numero di richiesta dell'importo a credito da compensare, inserendo l'importo nel campo "importi a credito compensati";
- Riga successiva:** indicare il numero di richiesta del debito riferito al premio di autoliquidazione e il relativo importo nel campo "importi a debito versati".

Pagamento rateale

Le ricordiamo, infine, che il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione, di norma, può essere effettuato in **unica soluzione** oppure in **4 rate trimestrali**.

NOTA BENE - I datori di lavoro che sono interessati alla rateazione devono darne specifica comunicazione nel "**modello 1031**" per la dichiarazione delle retribuzioni, mediante contrassegno di campo specificatamente finalizzato all'indicazione dell'opzione per il pagamento in 4 rate.

Per chi si avvale del versamento rateale:

- ✓ le prime, pari al **50%** del premio annuale, dovevano essere effettuate **entro il 16 maggio 2014** senza maggiorazione di interessi;
- ✓ le rate successive alla prima, ognuna pari al **25%** del premio annuale, devono essere versate entro il 20 agosto 2014 ed entro il 17 novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al **2,08%**.

I datori che si avvalgono della rateazione, pertanto, pagheranno il totale premio dovuto in **tre appuntamenti**:

1. entro il 16 maggio 2014, il **50%** del premio dovuto;
2. entro il 16 agosto 2014 (termine che slitta al 20 agosto per la sospensione del periodo feriale), il **25%** del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,00524274**;
3. entro il 17 novembre 2014 va versato il restante **25%** del premio dovuto maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente **0,01048548**.

Distinti saluti